



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 del Reg. Data 09-08-18

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE PER IL GIUDIZIO DI ESECUZIONE MOBILIARE DELLA SENTENZA N. 373/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AVEZZANO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di agosto alle ore 17:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

DE ANGELIS GIANLUCA	SINDACO	P
BARILE AUGUSTO	VICE SINDACO	P
D'ANDREA PIERPAOLO	ASSESSORE	A

Partecipa il Segretario comunale dott. MINEI VALENTINA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 09-08-2018

Il Responsabile
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Data 09-08-2018

Il Responsabile
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

OGGETTO: Affidamento di incarico di assistenza professionale nel giudizio di esecuzione mobiliare della sentenza n. 373/2017 emessa dal tribunale di Avezzano

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con sentenza n.373/2017 il Tribunale di Avezzano, in merito al giudizio introdotto con atto di citazione da Gallotti Marco e Spera Patrizia contro il comune di Lecce nei Marsi, ha disposto come segue:

- 1) Rigetta la domanda proposta da Gallotti Marco e Spera Patrizia ;
- 2) Rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
- 3) Regola le spese di lite e di CTU come in parte motiva (euro 21.387,00 per compensi, oltre IVA, cpa e spese generali in solido a carico di Gallotti Marco e Spera Patrizia ed in favore del comune di Lecce nei Marsi. Le spese del CTU sono poste definitivamente a carico di Gallotti Marco e Spera Patrizia);

RAVVISATA la necessità che l'Ente promuova giudizio di esecuzione mobiliare della sentenza sopra citata e a tal fine affidare specifico incarico legale ;

RITENUTO, per il suddetto motivo, di autorizzare il Sindaco, in quanto rappresentante legale dell'Ente, a promuovere giudizio di esecuzione mobiliare della sentenza n.373/2017 .;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 (nuova disciplina normativa dei contratti pubblici), in base alle quali si è indotti a ritenere che gli incarichi di difesa legale siano assimilati agli appalti che afferiscono ai "servizi esclusi", fermo restando che detti incarichi sono in ogni caso soggetti ai principi di cui all'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e quindi, tra gli altri, ai principi essenziali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

PRECISATO che quanto sopra dedotto lascia comunque impregiudicata la questione relativa all'effettiva qualificazione del contratto di patrocinio legale;

EVIDENZIATO, in particolare, che non risulta smentito l'orientamento giurisprudenziale (*ex alteris*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) secondo cui il patrocinio legale, riferito a singolo o a incarico episodico legato alla necessità contingente, sia da configurare come contratto d'opera intellettuale e non già come appalto di servizi;

RICHIAMATA a tale proposito anche la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28.05.2015, n. 1197, secondo cui: "Nel caso in cui l'incarico professionale consiste nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio o assistenza in termini di consulenza, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa, essendo l'amministrazione unicamente tenuta ad affidare l'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili all'esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista";

RICHIAMATA altresì la sentenza del T.A.R. Puglia n. 875 del 31.05.2017 che, con riferimento anche alla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, evidenzia in particolare come l'affidamento di incarico legale relativo all'attività di contenzioso sia sottratta al Codice dei contratti pubblici;

RILEVATO che sembra dunque persistere, anche dopo il varo del nuovo Codice dei contratti pubblici, un ambito di apprezzamento discrezionale in base al quale spetta al Comune valutare se, in concreto,

ricorrano i presupposti per qualificare o in termini di contratto d'opera intellettuale o in termini di appalto di servizi gli incarichi tecnico - professionali da affidare (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 162/2016/PAR);

RILEVATO che secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato , interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione : "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett.D) del D.Lgs 50/2016 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice , anche in ragione di una rilevante-anche se non esclusiva- componente fiduciaria delle scelte, che pure deve esser tenuta in considerazione";

DATO ATTO che secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense , deliberato il 15 dicembre 2017,i servizi legali elencati dall'art.17 lett. D del D.Lgs 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa;

EVIDENZIATO comunque che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 57/2017) prevede che per quelli di importo inferiore a 40.000,00 euro (come nel caso di specie) si possa procedere ad affidamento diretto, dunque senza previa consultazione di due o più operatori, purché detto affidamento sia motivato e comunque rispettoso dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO dunque che si possa procedere all'affidamento diretto, per tutte le ragioni sopra richiamate;

RITENUTO che, ai fini della assistenza dell'Ente nel giudizio di che trattasi, sussiste adeguata motivazione giustificativa per conferire l'incarico di patrocinio legale all'avv.Alessandro Flammini , con studio in Roma, tenuto conto della sua pluriennale esperienza in particolare nella materia giurisdizionale -amministrativa ;

RITENUTO dunque, per quanto sopra motivato, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di legale patrocinio dell'Ente nel giudizio sopra indicato da promuovere per l'esecuzione mobiliare della sentenza n. 373/2017 ;

PRECISATO che il compenso per l'incarico di che trattasi è pari a euro 2395,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% sul compenso totale ,CPA e IVA, giusto preventivo in atti prot. 3788 del 09.08.2018, e che detta somma sarà inserita nell'atto di precetto e in caso di recupero sarà posta a carico del debitore nell'ordinanza di assegnazione del giudice come dichiarato dal legale in calce al sopra citato preventivo

VISTO l'allegato n.4/2 al D.lgs. n. 118/2011, recante: "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" e precisamente il paragrafo 5 dove è previsto che "(...) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e Sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, anche l'ordinanza della Sez. V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez., VI - 2, 23.03.2016, n. 5802), in ordine, rispettivamente, all'individuazione dell'organo competente a deliberare in materia di liti (individuato nella Giunta comunale) e dell'organo titolare della rappresentanza legale in giudizio (individuato nel Sindaco);

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

VISTO lo Statuto comunale;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL;

A voti unanimi

DELIBERA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare il Sindaco in quanto rappresentante legale dell'Ente, a promuovere giudizio di esecuzione mobiliare della sentenza n.373/2017 .;
3. di affidare l'incarico di legale patrocinio dell'Ente nel giudizio indicato nel precedente punto all'avv. Alessandro Flammini con studio in Roma , tenuto conto della sua pluriennale esperienza in particolare nella materia giurisdizionale -amministrativa
4. di stabilire che il compenso per l'incarico di che trattasi è pari a euro 2395,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% sul compenso totale ,CPA e IVA, giusto preventivo in atti prot. 3788 del 09.08.2018, e che detta somma sarà inserita nell'atto di precetto e, in caso di recupero, sarà posta a carico del debitore nell'ordinanza di assegnazione del giudice, come dichiarato dal legale in calce al sopra citato preventivo;
5. di demandare ogni altro adempimento, ivi compreso l'assunzione di formale impegno di spesa, ai Responsabili dei Servizi competenti.
6. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico;

Con successiva, separata ed unanime votazione

DELIBERA

1. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere con la massima tempestività ad apprestare ogni e qualsiasi adempimento organizzativo che consenta la migliore e più efficace tutela legale degli interessi e delle ragioni dell'Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINEI VALENTINA

L'ASSESSORE
F.to BARILE AUGUSTO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 18-10-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' stata comunicata, con lettera n. 4913, in data 18-10-2018 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 09-08-2018;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 18-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINEI VALENTINA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 18-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MINEI VALENTINA